

STATUTO della “CONSULTA NAZIONALE DELLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI ANTIUSURA ITALIANE Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale”

ARTICOLO 1. (Denominazione – Sede – Scopo)

La “CONSULTA NAZIONALE DELLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI ANTIUSURA ITALIANE – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” in sigla “CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA – Onlus” è un’Associazione volontaria di Fondazioni e Associazioni Antiusura (Regionali, Provinciali o Comunali) che si costituisce secondo esplicita motivazione cristiana nell’ambito di una azione di promozione umana della Chiesa Cattolica Italiana e delle direttive della C.E.I. .

La Consulta ha sede in Bari, presso la sede della Fondazione S. Nicola e SS. Medici alla Via dei Gesuiti n° 20.

La Consulta, che non ha scopo di lucro e opera nel campo dell’assistenza sociale e della beneficenza, si propone, nel rispetto delle autonomie di ciascun ente associato, sul territorio nazionale come organo che, accogliendo tra gli associati le Fondazioni ed Associazioni Antiusura che promuovono la solidarietà, la prevenzione e la cultura della legalità in tema di denaro, prestito e quant’altro ad essi connesso, sia:

- interlocutore valido con le istituzioni pubbliche ad ogni livello ed in particolare con gli organismi legislativi e l’Esecutivo dello Stato e con la Conferenza Episcopale Italiana;
- animatore di ogni possibile attività culturale, sociale, legislativa, di studio, di formazione, educazione, raccolta dati ecc., volta a contrastare il fenomeno del prestito illecito di denaro e di ogni altra attività che, sfruttando i bisogni umani, tende a rendere la Persona “schiava” e priva della fondamentale “dignità”, rifacendosi ai principi cristiani della solidarietà e della promozione della persona umana, oggetto dell’eterno amore di Dio Padre.
- Esecutore di interventi finanziari, attraverso la concessione di garanzie in favore di Banche convenzionate, e/o di assistenza tecnica, legale o amministrativa volti a **prevenire l’usura** e/o a **liberare dall’usura** soggetti che rischiano di cadervi e/o vi siano caduti.

Per raggiungere tali scopi la Consulta, attraverso i propri Organismi, potrà:

- *organizzare convegni, studi, mostre, conferenze;*
- *raccogliere dati, norme e ogni altra notizia che possa contribuire ad una più chiara lettura e comprensione dei fenomeni sociali legati o comunque dipendenti dall’uso del denaro e dei mezzi di pagamento; pubblicare libri, giornalini, volantini ed ogni altro materiale cartaceo, elettronico o magnetico atti a diffondere e sviluppare una sempre più ampia cultura sull’uso corretto del denaro, sulla legalità e sulla solidarietà, attraverso opportune commissioni e/o l’istituzione di un “Centro Studi”;*
- *promuovere e sostenere la nascita di nuove Fondazioni e Associazioni Antiusura per realizzare sull’intero territorio nazionale una stretta maglia di iniziative capaci di mantenere alta la guardia nei confronti del fenomeno dell’usura e del prestito illegale;*
- *partecipare, a nome delle associate, a Cartelli, Comitati e Associazioni aventi scopi analoghi, come il Cartello “Insieme Contro l’Usura” e a iniziative similari che in futuro potrebbero sorgere;*
- *indire giornate nazionali antiusura di sensibilizzazione e raccolta fondi;*
- *Concedere garanzie a valere su fondi propri e/o statali appositamente costituiti presso Banche convenzionate, destinate a far ottenere a soggetti a rischio di usura residenti sull’intero territorio nazionale (in zone non coperte dall’attività di Fondazioni alla Consulta associate).*

Per l'utilizzo dei **Fondi di cui all'art.15 della legge 108/96** l'organo collegiale deliberante dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- *Effettivo stato di bisogno;*
- *Serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;*
- *Capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;*
- *Fondate prospettive di sottrarre l'indebitato dalla usura.*

La Consulta non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 2. (Iscrizione – recesso – decadenza)

L'adesione alla Consulta da parte delle Fondazioni e Associazioni Antiusura avviene su domanda dei rispettivi organi competenti, accettata dal Consiglio Direttivo, e si intende a tempo indeterminato, salvo recesso.

Alla Consulta si possono associare quelle Fondazioni e Associazioni che si riconoscono nelle sue motivazioni e operatività in quanto, nella linea del rispetto profondo di tutte le oneste culture, la Consulta auspica e ricerca aggregazioni e collaborazioni con quelle fondazioni e associazioni che intendono operare a favore delle vittime dell'usura e al ravvedimento morale, civile e legale dell'usuraio.

L'associata è tenuta a corrispondere il contributo annuale che il Consiglio Direttivo stabilisce anno per anno.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo della Consulta, di cui si fa menzione nei successivi articoli, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti interni che eventualmente fossero stati emanati, e diviene esecutiva se, trascorso un mese dalla comunicazione, non viene impugnata al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 14.

I rappresentanti delle Fondazioni e delle Associazioni che recedono, o che siano dichiarate decadute da socio, decadono automaticamente dalla carica eventualmente coperta negli organi della Consulta.

ARTICOLO 3. (Gli Organi)

Sono Organi della Consulta:

- *L'Assemblea;*
- *Il Consiglio Direttivo;*
- *Il Presidente;*
- *Il Segretario;*
- *Il Collegio dei Revisori dei Conti*

Le cariche degli Organi della Consulta sono di natura gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese rivenienti dall'adempimento di quanto di competenza.

L'elezione degli Organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 4. (L'Assemblea)

L'Assemblea è costituita dal Presidente della Consulta, che la presiede, dai presidenti delle Fondazioni e Associazioni o loro delegati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto di Gestione entro il 31 marzo.

In caso di impedimento e/o forza maggiore il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato non oltre il 31 luglio.

Essa, inoltre, ha il compito di:

- *indicare gli indirizzi generali della Consulta così come enunciati dall'art. 1;*
- *eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente;*
- *eleggere il Segretario Generale;*
- *eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;*
- *modificare lo Statuto;*
- *deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Consulta stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;*
- *deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Consulta e la devoluzione del suo patrimonio.*

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un sesto (1/6) degli aderenti o da almeno tre consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati, nonché ai Componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni aderente alla Consulta ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente alla Consulta che non sia amministratore o dipendente della stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza da un altro membro del Consiglio stesso, oppure, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente alla Consulta.

All'inizio dei lavori viene nominato un Segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 5. (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario Generale e da tre membri.

Questi sono scelti fra i Presidenti o i membri del Consiglio Direttivo delle Fondazioni e Associazioni Antiusura che abbiano avuto riconoscimento giuridico regionale, avendo riguardo alle esigenze di carattere territoriale (nord-centro-sud), durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 6. (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Segretario Generale o su richiesta di tre dei suoi membri, almeno due volte l'anno.

L'avviso di convocazione, con l'elenco delle materie da trattare, deve essere trasmesso mediante lettera raccomandata o anche a mezzo fax ai membri che compongono il Consiglio almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro dello stesso Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo presenza, con voto consultivo, il Coordinatore di cui al successivo art. 8.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere accompagnati, in qualità di consulenti, da un collaboratore.

Il Consiglio Direttivo si occupa dell'ordinaria e straordinaria amministrazione della Consulta, ed in particolare:

- a) *formulare e proporre all'Assemblea Nazionale il programma annuale di attività;*
- b) *deliberare in materia amministrativa predisponendo il bilancio annuale;*
- c) *costituire Commissioni permanenti di studio e partecipazione e nominare delegati anche sulla base delle indicazioni delle Associate;*
- d) *esaminare statuti, convenzioni bancarie ed atti diversi stipulati e/o stipulandi da parte delle Associate, al fine di formulare criteri coerenti con le motivazioni ispiratrici della Consulta ma nel rispetto della specificità dei singoli statuti, ed estendere sull'intero territorio nazionale migliori condizioni e proposte operative;*
- e) *nominare, ove lo ritenga, il Coordinatore, su proposta del Segretario;*
- f) *stabilire l'ammontare della quota annua associativa;*
- g) *mantenere i rapporti con le istituzioni;*
- h) *porsi come referente per tutte le necessità che vengano richieste dalle Associate, con particolare attenzione alle Associate di nuova costituzione;*
- i) *decidere su quanto altro occorra per il buon funzionamento della Consulta;*
- j) *accettare o respingere le domande dei nuovi associati.*

ARTICOLO 7. (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta la Consulta in ogni rapporto. Lo sostituisce, in sua assenza o per sua delega, il Segretario.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Per la elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea nei primi tre scrutini; successivamente vale la maggioranza relativa.

ARTICOLO 8. (Il Segretario)

Il Segretario è l'animatore di ogni attività della Consulta e sovrintende al suo regolare funzionamento, cura le decisioni programmatiche e progettuali dell'Assemblea ed agisce in stretta relazione col Presidente al fine del perseguimento dell'oggetto sociale.

E' eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente della Consulta.

Propone al Consiglio Direttivo un Coordinatore esecutivo con rilevanza interna.

ARTICOLO 9. (Collegio dei Revisori dei Conti)

il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze della Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo,

con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

ARTICOLO 10. (Patrimonio e Finanziamento)

Il patrimonio della Consulta è costituito dalle quote sociali, dai beni mobili o immobili che pervengono alla Consulta stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici ed ecclesiastici (C.E.I., Diocesi e affini), da enti privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Consulta dispone delle seguenti entrate:

- *versamenti effettuati dagli associati originari, dei versamenti ulteriori effettuati dagli stessi e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Consulta;*
- *redditi derivanti dal suo patrimonio;*
- *introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.*

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Consulta da parte di chi intende aderire alla stessa e stabilisce la quota annuale di iscrizione.

L'adesione alla Consulta non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti alla Consulta di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Consulta, né in caso di estinzione, di recesso o di decadenza dalla stessa, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Consulta a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

ARTICOLO 11. (Avanzi di Gestione)

Alla Consulta è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Consulta stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano state effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Consulta ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 12. (Bilancio)

Gli esercizi della Consulta si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

In caso di impedimento e/o forza maggiore il termine di cui al capoverso precedente può prorogarsi, ma non oltre il 31 luglio.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede della Consulta nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Consulta a spese del richiedente.

ARTICOLO 13. (Scioglimento)

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Consulta ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 14. (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale.

Il Collegio sarà composto da tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo dall'Arcivescovo della sede legale della Consulta.

ARTICOLO 15. (Legge Applicabile)

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, nonché alle norme vigenti in materia di Enti non profit.

Firmati: Massimo Rastrelli – Michele Buquicchio notaio (col sigillo).